

Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria.
Istituzione di Alta Formazione Musicale

STATUTO

testo elaborato e proposto

dai docenti delegati del Collegio dei Professori, in data 20
marzo 2003, per i lavori dell'apposita
commissione costituita ai sensi dell'art 14, comma 1, del
DpR 28 febbraio 2003, n. 132 :

*"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali , a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*

Composizione commissione:

cariche istituzionali:

M° Federico Ermirio (Direttore)
Dott.ssa Micaela Pittaluga (Presidente CdA del Conservatorio)
Avv. Gianluca Pontalto (membro del CdA del Conservatorio)
Dott.ssa Maria Ferraro (Direttore Amministrativo).
Prof. Angela Colombo (Vicedirettore)

rappresentanza elettiva del collegio dei professori:

Prof.ssa Annamaria Cecconi
Prof. Gianni Gioanola ,
Prof. Giovanni Guanti
Prof. Roberto Neudichedl

rappresentanze studenti:

Laura Farabollini (in rappresentanza degli studenti)
Luca Serapiglio (in rappresentanza degli studenti)

altri soggetti consultati:

Sig.ra Elisabetta Devecchi (in rappresentanza del personale A.T.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08.09.03
Integrato e modificato dal Consiglio di Amministrazione il 28.06.05
Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 21.09.05
Approvato dal MIUR con decreto n. 511 del 20.12.05

Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Vivaldi" di Alessandria.
Istituzione di Alta Formazione Musicale

STATUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Attività didattiche
- Art. 4 - Attività formative e di produzione
- Art. 5 - Attività di ricerca
- Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

**TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO, DI GESTIONE, e DI CONSULTAZIONE e
PARTECIPAZIONE**

- Art. 7 – Definizione e funzioni
- Art. 8 - Il Presidente
- Art. 9 - Il Direttore
- Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Il Consiglio Accademico (delle aree, o facoltà, o dipartimenti)
- Art. 12 - Il Collegio dei Revisori
- Art. 13 - Il Nucleo di valutazione
- Art. 14 - Il Collegio dei Professori
- Art. 15 - La Consulta degli Studenti
- Art. 16 - Gli organi consultivi e di partecipazione

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 17 - Strutture didattiche, di formazione, ricerca e produzione

Art. 18 - Corsi di studio

Art. 19 - Biblioteca, fonoteca, mediateca, musei e laboratori

Art. 20 – Centri di servizio

TITOLO IV – RISORSE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 21 - Risorse

Art. 22 - Organizzazione degli uffici

Art. 23 - Il Direttore Amministrativo

Art. 24 - Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

TITOLO V – REGOLAMENTI

Art. 25 – Regolamento generale dell'Istituzione

Art. 26 - Regolamento didattico dei corsi di studio

Art. 27 – Regolamento per la ricerca ed i dipartimenti

Art. 28 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

Art. 29 – Regolamento della Consulta degli Studenti

Art. 30 – Regolamento del tutorato

Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 32- Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

Art. 33 - Servizi didattici integrativi

Art. 34 – Incompatibilità

Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 36 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art. 37 - Emanazione e modifiche dello statuto

Art. 38 - Intese e convenzioni con altre istituzioni

Art. 39 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

Art. 40 - Codice deontologico

Art. 41 – Comitato pari opportunità

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. L'”Istituto di Studi Superiori Musicali (ISSM) A. Vivaldi di Alessandria”, già “Conservatorio Statale di Musica A. Vivaldi di Alessandria”, Istituzione di Alta Formazione Musicale – qui di seguito denominata Istituzione - è sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di perfezionamento e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508 art. 2 comma 4.
2. L'Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la libera attività di studio, di docenza e di ricerca che essa stessa promuove, fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi. In particolare:
 - a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici e della ricerca, e con il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
 - b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata alle loro istanze formative e al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
 - c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto all'articolo 39 del presente statuto.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei Docenti l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
4. L'Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.
5. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, Docenti, personale tecnico, amministrativo e studenti.

6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le diverse culture e espressioni artistiche, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e discenti, anche con Università e Istituzioni analoghe.
7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca.
8. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 - Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione delle proprie risorse umane professionali e del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione - anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge .
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico - didattica.

Art. 4 - Attività formative e di produzione

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione e ricerca.
2. L'Istituzione programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarità degli studi.
3. Le attività di produzione costituiscono momento centrale della verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo - sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 5 - Attività di ricerca

1. L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico - filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Promuove e coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

1. L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. A tal fine destina gli appositi fondi previsti per legge e garantisce, comunque, fissando i limiti percentuali nel regolamento di amministrazione, finanza, e contabilità un'adeguata quota proporzionale alle fonti di finanziamento di cui al successivo art. 21.
2. Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l'aggiornamento del proprio personale Docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
5. Promuove la residenzialità di Docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del territorio.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO, DI GESTIONE, e DI CONSULTAZIONE e PARTECIPAZIONE

Art. 7 – Definizione e funzioni

1. Sono *organi di governo e di gestione* delle Istituzioni:

- a) il Presidente
- b) il Direttore
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Consiglio Accademico
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Nucleo di valutazione
- g) il Collegio dei Professori
- h) la Consulta degli Studenti

2. I componenti degli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono rispettivamente le seguenti diversificate funzioni gestionali:

- a) di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa
- b) di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione
- c) di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.
- d) di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituzione
- e) di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

- f) di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione,
 - g) di azione di supporto al Consiglio Accademico
 - h) di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta.
3. Con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
4. E' organo di *consultazione e di partecipazione il coordinamento del personale amministrativo, tecnico* di cui all'art. 16 comma 1

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

Art. 9 Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Nelle materie di propria competenza sovrintende e coordina il funzionamento della struttura. .
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio accademico; sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca e di produzione artistica dell'Istituto impartendo direttive - nell'ambito dei poteri conferitigli dalla Legge e dallo Statuto - per la corretta applicazione delle norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle predette strutture e servizi, nella determinazione delle relative responsabilità;
 - c) curare per quanto di propria competenza l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti;
 - e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell' Istituto, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti con contratto a tempo indeterminato - anche di altre istituzioni - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all' art.2, comma 7, lett.a)

della legge n.508/99. Il Regolamento generale dell'Istituto disciplina le modalità dell'elezione del Direttore. La nomina del Direttore avviene con decreto del Ministro. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

In prima applicazione possono essere eletti docenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio aventi comprovata esperienza professionale sul piano progettuale, gestionale e organizzativo e di direzione acquisite anche in ambiti multi disciplinari e internazionali.

4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
5. Il Direttore designa come collaboratore un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione. L'esercizio vicario delle funzioni attribuite al Direttore può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
6. Il Direttore può delegare ad altri professori l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.
7. Il Direttore nell'ambito degli indirizzi e programmi stabiliti dal Consiglio accademico e a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Istituto purché tale opzione sia adeguatamente motivata in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare per le quali non si possa far fronte con personale in servizio.
8. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
9. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
 2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
 4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del DpR 28 febbraio 2003, n° 132 (di seguito DpR 132/2003), recante criteri sull'autonomia statutaria per le istituzioni di cui alla legge 508/99, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non Docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
8. Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio e rispetto delle sue funzioni si avvale dei pareri espressi dagli organi consultivi e di partecipazione di cui all'art. 16.
9. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art.11 - Il Consiglio Accademico

1. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede e a due studenti designati dalla Consulta degli Studenti, sei docenti dell'Istituzione, eletti tra gli aventi almeno 3 anni di servizio, di cui 1 presso l'Istituzione in oggetto e, se assunti con incarico a tempo determinato, in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato.
2. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 3, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole strutture didattiche e dei Docenti;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. n.132/03 al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio Accademico può avvalersi dell'assistenza consultiva e delle proposte de:

- a) il Collegio dei Professori;
- b) la Consulta degli Studenti.
- c) Il coordinamento del personale amministrativo e tecnico

Art. 12 - Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 13 Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, e:

- a) supporta le attività del Consiglio Accademico - come previsto dall'Art.11, comma 3, lettera a) dello Statuto;
 - b) delibera in sede di prima applicazione il regolamento didattico ai sensi del DPR 132/2003, art. 14, comma 2, lettera b);
 - c) delibera il codice deontologico di cui all'Art. 40;
 - d) esprime pareri sullo statuto, sul regolamento generale dell'Istituzione e sul regolamento didattico.
2. Il Collegio dei Professori si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato in seduta straordinaria secondo le modalità stabilite dal regolamento generale dell'Istituzione.

Art- 15 La consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero dispari secondo quanto indicato dal Dpr 132/'03. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.
2. I rappresentanti degli studenti di cui al comma precedente sono eletti dall'Assemblea degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale dell'Istituzione.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto all'art. 11, comma 2, e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art- 16 Organi consultivi e di partecipazione

1. Il *coordinamento del personale amministrativo e tecnico* è organo di rappresentanza delle istanze di tutto il personale impegnato nelle relative funzioni amministrative e tecniche. Esso è formato da un gruppo di 3 persone in rappresentanza delle varie categorie contrattualizzate non aventi incarichi dirigenziali. Tale *coordinamento* esprime pareri e proposte, ai competenti organi di governo e di gestione, in ordine al miglioramento della funzionalità dei servizi di sua competenza e sulle questioni generali concernenti il buon funzionamento complessivo dell'Istituzione.
2. Le modalità per la formazione delle rappresentanze del presente *coordinamento*, vengono stabilite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dietro proposta dei soggetti direttamente interessati alle relative rappresentanze e nel rispetto della normativa su diritto del lavoro e delle forme e modalità di organizzazione e di rappresentanza sindacale ufficialmente riconosciute.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 17 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio

1. Nel rispetto della normativa vigente l'istituzione modella il proprio assetto strutturale, articolando le attività inerenti l'offerta formativa, la produzione artistica, di ricerca ed i propri servizi, mediante appositi organismi nel rispetto dei vari articoli del presente statuto e, in particolare, sulla base dei seguenti principi e scopi:
 - a) organizzazione delle strutture sulla base della definizione di differenziati obiettivi formativi e di produzione/ricerca artistico- scientifica e funzionali al loro pieno raggiungimento
 - b) qualificazione ed integrazione delle diverse attività e dei servizi
 - c) utilizzo pieno e razionale delle risorse umane e materiali (spazi attrezzati e strumentazioni) disponibili
 - d) flessibilità dei modelli organizzativi, con riguardo alla necessaria integrazione tra vecchi e nuovi modelli organizzativi della didattica, nell'ottica della continua innovazione metodologica, nel rispetto di una programmazione annuale coerente con la pianificazione pluriennale ed i progetti a medio e lungo termine

Art. 18 - Corsi di studio

1. L'istituzione, tramite il proprio regolamento didattico, stabilisce l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione e attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

Art.19 – Biblioteca, fonoteca, mediateca e musei

1. L'Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario mediante apposite strutture quali la “*biblioteca, fonoteca, mediateca e musei*”. Al fine di incrementare la funzionalità e fruibilità del proprio patrimonio documentario, l'Istituzione attribuisce alle suddette strutture autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, assegnando adeguate risorse economiche secondo criteri proporzionali alle fonti di finanziamento e delle entrate proprie: in base ai parametri stabiliti nel regolamento di finanza e contabilità e con riferimento ad indicatori specifici relativi ai servizi offerti ed alle funzioni di didattica, di fruizione pubblica e di ricerca.
Il bibliotecario, sentito il parere degli Organi di governo e di gestione dell'Istituto, ne cura la catalogazione, sistemazione e ne promuove la valorizzazione e l'aggiornamento.
2. La “*biblioteca, fonoteca, mediateca e musei*” dell'Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.

3. Le modalità di gestione, funzionamento e di accesso al patrimonio documentario di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, dietro proposta del bibliotecario.
4. Alla “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” è preposto il bibliotecario che dirige e coordina le attività inerenti ai servizi e alla promozione culturale, favorendo l’acquisizione di donazioni. Per quanto attiene la funzione di supporto all’attività didattica e di ricerca, può essere coadiuvato da una Commissione, composta da docenti, da studenti e da personale tecnico-amministrativo.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare la “biblioteca, fonoteca, mediateca e musei” è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
6. La *biblioteca, fonoteca, mediateca e musei* può partecipare alla cooperazione locale, nazionale e internazionale. Come centro di servizio può collaborare con altri Istituti o Enti pubblici e privati.

Art. 20 - Centri di servizio

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati, in conformità con la legislazione vigente.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di Istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale dell’Istituzione.

TITOLO IV – RISORSE E STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 21 – Risorse.

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituzione sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi istituzionali, da redditi patrimoniali e da redditi conseguenti a prestazioni nel rispetto dei diritti connessi alle opere dell'ingegno di cui all'art 39 dello statuto.
3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
4. Per le spese di investimento l'Istituzione può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
5. Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo.

Art. 22 – Organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'azione disciplinare nei confronti del personale non docente viene esercitata dai soggetti individuati e nei modi previsti dalle normative vigenti.

Art. 23 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.

3. Il Direttore Amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all'art. 13 del DPR 132/2003 ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione, è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento nel rispetto di quanto disciplinato a livello della contrattazione collettiva nazionale vigente.
4. Nel rispetto di quanto stabilito in sede contrattazione collettiva nazionale e decentrata, quale fonte primaria di disciplina della materia, il Direttore Amministrativo:
 - a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale non docente;
5. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 24 - Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

1. Le funzioni di controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa viene svolta dai Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.
2. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall'organo di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.

Art. 25 – Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli artt.22, comma1, 26, e 28, l'organizzazione dell'Istituto nel suo complesso le modalità di elezione delle varie cariche e rappresentanze negli organi di governo. Il regolamento generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico.
2. In prima applicazione il regolamento generale è deliberato dall'attuale organo di gestione integrato con due rappresentanti degli studenti e sentito il Collegio dei professori. Ai sensi del DPR 132/03, art. 14 comma 1, ai fini dell'elaborazione del regolamento generale, con delibera degli attuali organi di gestione è costituita un'apposita commissione presieduta dal direttore e composta da:
 - l'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, o da un membro dallo stesso delegato
 - 5 docenti eletti in seno al *collegio dei professori*.
 - 2 rappresentanti degli studenti
 - il Direttore Amministrativo
 - 1 rappresentante del coordinamento del personale amministrativo e tecnico.

Art. 26 – Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
 - a) disciplina il funzionamento dell'offerta formativa dell'istituzione e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508/99.
 - b) fissa i criteri generali per la formazione di specifici regolamenti delle strutture didattiche e delle attività di ricerca
 - c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei.
2. Il regolamento didattico e le relative modifiche, approvate ai sensi dell'art 14 comma 3 dpr 132, sono pubblicizzate anche per via telematica.
3. L'entrata in vigore del regolamento didattico è stabilita nel decreto di emanazione.
4. Il regolamento didattico disciplina le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 27 - Regolamenti delle strutture didattiche e per la ricerca

1. Le strutture didattiche e per la ricerca possono darsi propri regolamenti nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari interne emanate dagli organi di governo e di gestione dell'Istituto. L'approvazione dei regolamenti interni compete al Consiglio Accademico fatto salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
- 3 Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico, e approvato con le modalità previste dall'art 14 comma 3 dpr 132. In prima applicazione il regolamento è deliberato ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. c) del D.p.R. 132/2003 sentito anche il *coordinamento del personale amministrativo e tecnico*.

Art. 29 – Regolamento della consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, come previsto dallo statuto e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale dell'Istituto.

2. Il regolamento della consulta degli studenti è adottato con decreto del Presidente, previa delibera della consulta degli studenti attualmente in carica, sentito il Consiglio Accademico
3. Il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti, previo parere della consulta degli studenti e dei consigli delle strutture didattiche, è adottato dal Presidente, previa delibera della consulta.

Art. 30 - Regolamento per il tutorato

1. L'Istituzione provvede a regolamentare il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituzione.

Art. 31 - Entrata in vigore dei regolamenti

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 32 – Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico.
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e, per la loro copertura, non possono essere eletti gli stessi destinatari per più di due mandati consecutivi.

Art. 33 - Servizi didattici integrativi

1. L'Istituzione può attivare servizi didattici integrativi aventi per oggetto:
 - a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai corsi accademici e per l'elaborazione dei piani di studio nonché per l'iscrizione ai corsi di specializzazione;
 - b) masterclasses, seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione finalizzata ad esigenze culturali e professionali specifiche;
 - c) corsi di preparazione agli esami per l'esercizio delle professioni e per la preparazione di concorsi;
 - d) corsi di aggiornamento professionale;
 - e) corsi di formazione permanente e ricorrente;
 - f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado;
 - g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
 - h) in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo, gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base - ai sensi dell'art. 2, comma 8 (lettera d) della Legge 508/99 - sulla base delle apposite convenzioni.

Art. 34 - Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o responsabili di altre strutture didattiche. Le stesse cariche di responsabile delle strutture didattiche sono invece compatibili con quella di membro del Consiglio Accademico.

Art. 35 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l'Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

Art. 36 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. Nel rispetto delle leggi in materia di pubblicizzazione degli atti di pubblico interesse, limitatamente ai soli atti di contenuto generale, e fatta salva la preventiva acquisizione del consenso degli

interessati per i procedimenti che coinvolgono gli interessi di soggetti determinati, tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti.

Art. 37 – Modifiche dello statuto

1. Fermo restando l'esercizio del potere di approvazione di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza dei Ministri - le modifiche del presente Statuto sono adottate secondo le stesse procedure seguite per la sua emanazione.

Art. 38 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. L'Istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge n. 508/99
2. L'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali nel rispetto della normativa vigente.
- 3 Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, nel rispetto della normativa vigente, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali.
- 4 L'Istituto con proprio regolamento definisce le procedure di espletamento, autorizzazione ed affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente nel rispetto della normativa vigente.

Art.39 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione connessi alla materia di *diritto d'autore*

1. L'attribuzione del diritto di conseguire gli eventuali diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge sul *diritto d'autore* e da eventuali apposite forme contrattuali compatibili con la materia le cui linee d'indirizzo vengo stabilite nel regolamento generale.
2. Fermo restando il fine non lucrativo delle attività di ricerca e di produzione correlata, con il *regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità*, di cui all'art. 28, comma 2, vengono fissati i criteri di gestione economico-finanziaria delle produzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 40 - Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti

1. Il Codice deontologico dei Docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal collegio dei Professori con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

2. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta (anche in delega) da 2 rappresentanti della *Consulta degli Studenti* e 2 Docenti in rappresentanza del *Collegio dei Professori*. Essa è deliberata dal Direttore, che se ne fa garante, a seguito della approvazione, separata, di almeno i due terzi dei componenti dei due rispettivi organi della *Consulta degli Studenti* e del *Collegio dei Professori*.

Art. 41 - Comitato Pari Opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è costituito presso l'Istituzione il Comitato pari opportunità, secondo i principi definiti dalla contrattazione di comparto e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1, e dal D.lgs. n.165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57.e
- 2.. Il Comitato promuove, nel rispetto dello Statuto dell'Istituzione, iniziative volte a rimuovere le discriminazioni di genere dirette ed indirette e a valorizzare la differenza tra uomo e donna; cura, in particolare, ogni possibile iniziativa intesa a realizzare pari opportunità per le donne nella formazione, nell'accesso al lavoro e nella carriera artistica.
3. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell'istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.